

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10360/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10360 del 2021, proposto da
Angelo Inserra, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Mensi, Lavinia
Mensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro Pro Tempore, Ministero
dell'Istruzione, Uff. Scol. Reg. per la Toscana, Ambito Territoriale di Grosseto, in
persona del Dirigente Pt, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Laura Righi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- Decreto reg. prot. N. 2297 del 9 agosto 2021 emesso dall'Ufficio Scolastico
regionale per la Toscana, Ambito territoriale di Grosseto di pubblicazione delle

GPS per l'anno scolastico 2021-22

- Decreto reg. prot. N. 2430 del 13.08.21 emesso dall'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Ambito territoriale di Grosseto di esclusione dei candidati dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per la provincia di Grosseto
- Nonché quali atti presupposti:
- Decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione n prot. 51 del 3 marzo 2021 con cui avvia la procedura per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo.
- Ordinanza emessa dal Ministero dell'Istruzione n. prot. 60 del 10 luglio 2020 laddove all'art. 10 riserva il diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi a coloro che entro il 1 luglio 2021 avessero acquisito il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione.
- Nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuta presente la sterminata giurisprudenza monocratica in materia;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16.11.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 ottobre 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO